

## COMUNICATO STAMPA

### **Nuovo regime per le cessioni gratuite di beni alle Onlus**

Il regime agevolato, previsto in favore delle imprese per la cessione gratuita alle Onlus di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, si applica dal 1° gennaio 2008 alle cessioni di beni non di lusso. Sono quindi esclusi dal regime agevolato i beni di lusso.

Le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e in vigore dal 1 gennaio di quest'anno riguardano, in particolare, come chiarisce la Circolare n. 26/E, la tipologia dei beni oggetto di cessione e le agevolazioni fiscali ai fini Iva. Sono state apportate alcune modifiche anche al regime fiscale in materia di imposte sui redditi.

**I requisiti dei beni ceduti** – Oltre all'esclusione dei beni di lusso, precisa la Circolare, i requisiti dei beni ceduti gratuitamente alle Onlus per i quali sono previste le agevolazioni sono i seguenti: innanzitutto, devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi; queste anomalie non devono però limitarne l'utilizzo, pur impedendone la commercializzazione o la vendita, rendendone quindi necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione.

**Cambia l'importo del beneficio** – La Circolare segnala anche che l'importo del beneficio di cui possono godere i soggetti che effettuano la cessione gratuita non è più fisso, come in precedenza, ma varia in proporzione all'entità del reddito d'impresa dichiarato. La nuova formulazione della norma infatti, in vigore dal 1 gennaio 2008, stabilisce che il limite massimo dell'importo complessivo, corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto dei beni ceduti gratuitamente, sul quale si applica l'agevolazione non può superare il 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

**Niente Iva sui beni ceduti dall'impresa** – Il trattamento fiscale agevolato delle cessioni gratuite si estende, a partire dal 1 gennaio del 2008, anche all'Iva in quanto l'impresa donante può cedere i beni senza applicare l'imposta sul valore aggiunto e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione. La nuova formulazione del testo della norma contempla infatti espressamente che i beni oggetto di cessione gratuita alle Onlus si considerano, secondo i limiti e alle condizioni indicate, distrutti agli effetti dell'Iva.

Il testo della circolare 26/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate – [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) – all'interno della sezione "Documentazione tributaria". Sul quotidiano telematico dell'Agenzia, [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it), sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

**Roma, 26 marzo 2008**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA

Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485

E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

CALL CENTER 848.800.444

(tariffa urbana a tempo)